



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N. 437 del 01/08/2023**

**Per il 30/06/2023**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 giugno 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

**110) RECLAMO PROPOSTO DALL'ALLENATORE MAURIZI FRANCESCO (A.S.D. FOOTBALL JUS), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.390 LND DEL 26/05/2023**

**(Gara: FOOTBALL JUS – CASTRUM MONTEROTONDO del 24/05/2023 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 418 del 16/06/2023**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini l'allenatore Maurizi Francesco ha impugnato la squalifica per cinque gare comminata dal competente Giudice Sportivo per i fatti a lui ascritti ed avvenuti nello svolgimento della gara in epigrafe.

Riferisce il direttore di gara nel suo rapporto che l'allenatore Maurizi, allontanato dal campo per doppia ammonizione per comportamento non regolamentare, nell'allontanarsi dal terreno di gioco lo minacciava ed insultava con espressioni pesanti, espressioni che reiterava per tutto il secondo tempo dalla tribuna.

Nel reclamo il tesserato, pur riconoscendo sostanzialmente i fatti, li ridimensiona ad espressioni non regolamentari ma non minacciose, allega inoltre una lettera di scuse rivolta all'Arbitro.

Il reclamo non può essere accolto.

In forza della novella regolamentare che ha inasprito le sanzioni a carico dei tesserati che si rendono colpevoli di ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione edittale minima, considerando che nei confronti dell'allenatore doveva essere

già applicata almeno una giornata di squalifica per l'espulsione per doppia ammonizione per comportamento non regolamentare.

Le circostanze dedotte nel reclamo non costituiscono la base per l'applicazione di un'attenuante ulteriore alla sanzione già contenuta dal giudice di prime cure nel minimo possibile. Invero le espressioni ingiuriose e minacciose sono state reiterate ed assai pesanti, come puntualmente descritto nel referto arbitrale e la funzione svolta dal tesserato lo avrebbe dovuto indurre a moderare il suo agire anche per l'evidente influenza negativa che l'azione del tecnico ha sui calciatori posti alle sue dipendenze.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello territoriale

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

**IL PRESIDENTE RELATORE**

F.to Livio Proietti

**IL PRESIDENTE**

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 giugno 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

**111) RECLAMO PROPOSTO DALL'ALLENATORE VERGARI VALENTINO (A.S.D. REAL TESTACCIO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/05/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.401 LND DELL'1/06/2023**

**(Gara: REAL TESTACCIO – SPORTING SAN CESAREO del 31/05/2023 – Coppa Lazio Prima Categoria)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 423 del 26/06/2023**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini l'allenatore Vergari Valentino ha impugnato la squalifica fino al 31-5-2027 comminatagli dal competente Giudice Sportivi per i fatti avvenuti al termine della gara in epigrafe.

L'assistente arbitrale Valerio D'Ippolito riferiva nel rapporto allegato al referto di gara che, al termine della gara l'allenatore Vergari dapprima lo aveva fatto oggetto di una protesta concretizzatasi con un contatto fisico con il petto ed il ventre e poi, a seguito del naturale gesto di difesa dell'assistente che lo aveva tenuto a distanza pretendendo un braccio verso di lui, lo aveva colpito con una forte spinta sulla spalla sinistra procurandogli dolore alla zona scapolare sinistra. Si era in seguito recato all'Ospedale di Tivoli ove gli era stato rilasciato referto medico con prognosi di giorni sette s.c..

Il reclamante fornisce invece una versione dei fatti del tutto difforme, assumendo che al termine della gara nella zona antistante gli spogliatoi si era adoperato per allontanare un suo tesserato che era quasi a contatto con l'assistente D'Ippolito, questi, senza motivo gli aveva sferrato una forte spinta e solo a quel punto aveva rivolto allo stesso delle espressioni risentite e forti, ma non minacciose, lamentandosi per il gesto che gli aveva provocato anche dolore.

La Corte, a fronte di versioni così contrastanti e di incongruenze emergenti tra quanto riportato nel referto di gara, quanto riferito dal commissario di campo presente nel suo rapporto, e quanto attestato dall'allegato certificato di pronto soccorso, convocava tutti i componenti della terna arbitrale ed il commissario di campo per essere direttamente ascoltati.

Dall'audizione dell'arbitro, dell'altro assistente e del commissario di campo emergeva che il contatto fisico tra l'allenatore e l'assistente D'Ippolito non era stato visto direttamente da alcuno. Solo il Commissario di campo si trovava nei pressi ma per la presenza di numerosi calciatori e tesserati non aveva notato nulla di rilevante sull'episodio specifico, né nulla gli era stato riferito da alcuno, in particolare proprio dall'assistente, benché si fosse portato, come prassi, negli spogliatoi anche per confrontare i suoi appunti con quanto riportato dall'Arbitro nel cartellino e nel rapportino di fine gara.

Anche gli altri componenti della terna arbitrale non erano di grande aiuto in quanto oltre a non vedere nulla, non avevano avuta alcuna descrizione particolare dell'episodio dal collega che non aveva denotato, almeno sino a quando si erano salutati nei pressi delle autovetture lasciate poco distanti dal terreno di gioco, particolari disagi o dolenzie.

Dal certificato di pronto soccorso non emergevano danni rilevabili all'esame obiettivo e, quello che è più rilevante, il D'Ippolito aveva riferito al triage di essere stato colpito nella zona destra e non sinistra del torace, ove peraltro i sanitari non potevano apprezzare alcunché se non riferita dolenzia alla digitopressione.

L'assistente D'Ippolito, a sua volta giustificava tale patente incongruenza con un errore commesso in sede di compilazione del suo rapportino, ove aveva scritto sinistra e non destra, descrivendo la sede della spinta sferrata dal Vergari, riferiva altresì di essersi confrontato al termine della gara

con almeno tre componenti dell'Organo tecnico dell'AIA e di aver condotto la sua autovettura da Grottaferrata a Tivoli, sede di residenza, e di essersi recato presso il Pronto Soccorso su consiglio dell'ultimo interlocutore dell'AIA con cui aveva conferito telefonicamente.

Nel descrivere l'episodio aveva chiarito di aver tentato di tenere a distanza il Vergari che si era avvicinato troppo alla sua persona, protendendo un braccio verso di lui quando questi si stava avvicinando e che, a sua volta, l'allenatore aveva opposto una resistenza attiva a questo gesto, procurando un contraccolpo che lo aveva fatto indietreggiare di due o tre metri.

Giustificava il suo gesto con la necessità di tenersi lontano dalla ringhiera che protegge il dislivello, assai rilevante, esistente nell'impianto di Grottaferrata tra la zona antistante gli spogliatoi ed il terreno di gioco.

Così ricostruito l'episodio ritiene la Corte che non vi sia prova certa del nesso di causalità tra il gesto dell'allenatore Vergari e le lesioni lamentate dall'assistente D'Ippolito né che sia certo l'elemento soggettivo nella commissione dell'illecito, essendo semmai emerso che non vi fosse un intento violento ed atto a provocare lesione nel gesto del Vergari, dovendosi ritenere che il contemporaneo gesto di protezione attribuibile ad entrambi abbia determinato conseguenze non volute e non prevedibili.

Difettando l'elemento soggettivo ed essendo assai incerto il nesso di causalità tra evento e lesioni, non può applicarsi la pena edittale, che il Giudice Sportivo aveva applicato al caso, essendo ovviamente sprovvisto di quegli elementi che la Corte, con i suoi ampi poteri istruttori, ha potuto acquisire successivamente.

La sanzione comminata al Vergari, mondata dall'accusa di violenza consumata con lesioni accertate in sede ospedaliera, può quindi essere ricondotta nei limiti di cui al dispositivo, sicuramente congrui ed idonei a reprimere un comportamento comunque invasivo ed ingiurioso.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Vergari Valentino al 31/12/2023.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 1 agosto 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli